

# raee 2: il decreto c'è, ma anche i dubbi

di Antonio Bagnati

**E' in vigore dal 9 ottobre il decreto 49/2014 che introduce in Italia la legislazione Raee 2. Nuove regole, dunque, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il recupero dei rifiuti da esse derivanti. Ma resta qualche dubbio sugli ambiti applicativi. Per il nostro settore non tutto è chiaro.**

Lo scorso 9 ottobre sono entrati a regime alcuni obblighi introdotti dal decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, che attua la Direttiva europea 2012/19/UE sulla gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). In una prima fase, alle 10 tradizionali categorie di prodotti si affiancheranno i pannelli fotovoltaici, mentre a partire dal 15 agosto 2018 la norma verrà applicata a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali non sia prevista una specifica esenzione. Ciò significa, in buona sostanza, che le AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) immesse sul mercato dal 1° gennaio 2011, oltre naturalmente a quelle di nuova produzione, dovranno essere etichettate con l'apposizione del pittogramma del "cassonetto barrato" (disciplinato dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-5), aggiornato secondo le nuove specifiche.

## L'articolo 28 tra conferme e nuove disposizioni

Il primo, già previsto dalla normativa Raee 1, è quello di assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, che non devono seguire il ciclo degli altri RSU. Vale la pena di ricordare che i prodotti, in questo caso, sono oggetto di uno specifico regime di finanziamento per la raccolta e il recupero. Ma c'è anche un altro obiettivo, che è

quello dell'inequivocabile tracciabilità di produttori, importatori e rivenditori delle apparecchiature in questione. E questo è l'aspetto nuovo: la norma, all'articolo 28 (Marchio di identificazione del produttore), è molto chiara in proposito: *"Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguen-*



*ti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura, essa deve risultare leggibi-*



*le dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo (di cui all'allegato IX del decreto). Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica".*

## Chiari gli obblighi, un po' meno le esclusioni

In sostanza, questi sono i nuovi obblighi di legge, pena sanzioni che vanno dai 200 ai 1000 euro per ciascun apparecchio privo dell'identificativo del produttore, e da 100 a 500 euro se le apparecchiature non hanno il cassonetto barrato.

Per l'entrata a regime del nuovo sistema sono previsti due step: fino al 14/8/2018 molto resterà come prima, nel senso che la grande



so il campo di applicazione della norma, tranne quelle espressamente escluse. E qui, se pensiamo al settore della pulizia professionale, iniziano i dubbi interpretativi: le “nostre” macchine e apparecchiature rientrano o non rientrano nella normativa?

**Macchine per la pulizia: incluse o escluse?**

L'art. 3, che disciplina le esclusioni, alla lettera e) riporta la frase “le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale”. Senonché lo stesso decreto, all'allegato 1 (Elenco indicativo di AEE che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto), tra i piccoli elettrodomestici (punto 2) elenca aspirapolvere (2.1), scope meccaniche (2.2) e il generico “altre apparecchiature per

la pulizia”. Un campo vastissimo e, diciamo, minato. A quanto sembra, dunque, sarebbero esentati dagli obblighi di legge mezzi e veicoli ad esclusivo uso professionale (una spazzatrice uomo a bordo non stradale, per intenderci, che abbia impiego industriale ma che non sia immatricolata come le sue “sorelle” maggiori), mentre rientrerebbero nella nor-

maggioranza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in circolazione saranno soggette alla “Rae 1” (tra le eccezioni i pannelli fotovoltaici e pochi altri apparecchi, che rientrano fin da subito negli obblighi di legge, e i prodotti già esclusi dalla precedente normativa, come apparecchi e impianti industriali fissi di grandi dimensioni). Dal 15/8/2018, però, anche le altre apparecchiature vedranno este-



**SAFETY TRAIN**  
DETERGENTE A BASE LEGGERMENTE ACIDA SPECIFICO PER IL LAVAGGIO ESTERNO DELLE CARROZZE FERROVIARIE



**SAFETY CLEAN**  
DETERGENTE AD ALCALINITA' CONTROLLATA, IDONEO PER LA RIMOZIONE DI SPORCO GENERICO DA SUPERFICI INTERNE DI CARROZZE FERROVIARIE



**SAFETY PAINT**  
DETERGENTE A BASE SOLVENTE VEGETALE PRONTO ALL'USO, PER LA RIMOZIONE DI VERNICI SPRAY DA SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DI CARROZZE FERROVIARIE



**SAFETY TENDER**  
DETERGENTE CONCENTRATO NEUTRO, PER IL LAVAGGIO DA SPORCO GENERICO SU CARROZZE FERROVIARIE PER LAVAGGI MANUALI O CON IMPIANTI AUTOMATICI

**SAFETY LINE** è una linea completa di detergenti studiata per interventi di pulizia su carrozze ferroviarie nel rispetto dei **Criteri Ambientali minimi (CAM)**, così come definiti del Decreto 24 maggio 2012 del MATTM pubblicato sulla G.U. n° 142 del 20 giugno 2012, per risultati eccellenti nel massimo rispetto e sicurezza per gli operatori, materiali e ambiente.



MDM s.r.l.  
Via prima strada, 9 - 35026 Conselve (PD)  
Tel. 049 5310317 - info@emmediemme.biz

mativa le apparecchiature più piccole (motoscope, battitappeto, aspirapolvere e altre apparecchiature per le pulizie) di cui non si può affermare che trovino un impiego esclusivamente professionale. C'è però una nutrita fascia intermedia di macchine per la pulizia che se da un lato non possono essere

identificate come "piccoli elettrodomestici", dall'altro potrebbero tranquillamente essere usate in modo "semiprofessionale" quando non addirittura domestico? Che dire, ad esempio, di una lavasciuga compatta operatore a terra alimentata a cavo o batteria? Tanto più che proprio sulle compatte si sta indi-





**nLITE**  
**HYDRO POWER™**

**NOVITÀ**

**Il più efficiente sistema a scambio ionico per la produzione di acqua pura di tutti i tempi!**

**DI48x**  
4 sacchetti = 24l di resina



**DI24x**  
2 sacchetti = 12l di resina



**DI12x**  
1 sacchetto = 6l di resina



**Attacco rapido FastLock™**  
Facile e rapida apertura del erbatio con valvola di mandata.

**Sacchetto di resina QuickChange™**  
Rapido e facile da cambiare durante il lavoro.

**Tecnologia FloWater™**  
Resa d'acqua pura più alta del 30%.



Quality Tools for Smart Cleaning

[www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com)  
Per info [italia@unger-europe.com](mailto:italia@unger-europe.com)

rizzando un importante sforzo di innovazione da parte di molti produttori...

Una risposta si potrebbe trovare nelle Faq della Commissione, quando si tratta dei cosiddetti apparecchi "dual use", che si prestano cioè sia a usi domestici, sia professionali. Per l'Europa questi ultimi genererebbero soltanto rifiuti domestici, salvo il caso di quelli derivanti da AEE intrinsecamente e distintamente individuabili come destinati solo ad uso professionale. **Giuliano Maddalena**, direttore di Ecoped – Consorzio Nazionale Riciclo Piccoli Elettrodomestici, suggerisce di considerare l'uso effettivo che si fa della macchina, o meglio l'uso probabile per cui la macchina è pensata. "Nella parte definitiva della norma europea, infatti –ricorda– è presente l'espressione *likely to be used*: come a dire, io posso anche decidere di portarmi una lavasciuga in casa, ma si tratta di una macchina pensata per un impiego professionale". Così il quadro sarebbe più chiaro, ma un certo margine di interpretazione, comunque, sembrerebbe persistere. Certo è che, se da un lato è molto chiaro sul "cosa si deve fare", dall'altro il nuovo decreto presenta non poche problematiche sull'identificazione degli apparecchi inclusi nelle nuove normative. Tanto che potrebbero arrivare, come già accadde in passato, appositi chiarimenti dall'Europa.